

Con la sentenza n.108/2013 la Corte Costituzionale ha stabilito che non è contraria alla Costituzione la norma (art. 19, comma 1, lettera c), decreto legge n. 185/2008 convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009) che subordina il diritto di accedere a un trattamento contro la disoccupazione all'intervento integrativo (del 20%) degli enti bilaterali. La norma riconosce il diritto a godere di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione per un periodo massimo di 90 giorni a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento. Ciò in quanto si tratta di misure incentivanti e non di provvidenze attribuite ai lavoratori.

Sent. Corte Costituzionale n. 108 del 22/05/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)